

I Fondi Arca per le aziende

**ARCA**
SGR

1. Perché investire nei fondi comuni di investimento	3
2. Il trattamento fiscale dei fondi comuni di investimento	4
3. La valutazione civilistica di bilancio	8
4. Il rimborso per le società residenti all'estero	10
5. La gamma dei fondi ARCA	11



Edizione aggiornata a maggio 2009.

“Il contenuto della pubblicazione ha carattere informativo e Arca raccomanda di verificare l'applicabilità ai casi specifici con il proprio consulente fiscale”.

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.

Per una più completa informazione si rimanda al regolamento del singolo prodotto.

1. Perché investire in fondi comuni di investimento

I fondi comuni d'investimento rappresentano per l'azienda una modalità di investimento interessante per la **semplicità operativa** che offrono e per il **trattamento tributario** a cui sono sottoposti.

Per la gestione della liquidità aziendale, i fondi comuni presentano alcuni importanti punti di forza, tra i quali:

- ◆ **la chiarezza e la stabilità** della normativa relativa ai fondi comuni d'investimento;
- ◆ il **credito di imposta**, pari al 15% sulle plusvalenze realizzate, che migliora il rendimento dell'investimento. Infatti, con l'applicazione di tale credito è possibile avere un risparmio di imposta pari allo 0,62% delle plusvalenze realizzate;
- ◆ il **non assoggettamento all'IRAP** delle plusvalenze ottenute dal rimborso di quote di fondi comuni;
- ◆ una valutazione civilistica di bilancio che consente **una semplificazione amministrativa e contabile**: l'investimento in quote è valutato in bilancio al costo storico di acquisto. In questo modo è possibile rilevare le plusvalenze esclusivamente nell'esercizio in cui vengono realizzate attraverso il rimborso delle quote, intervenendo così sul risultato di esercizio. Nel caso in cui il valore delle quote a fine anno risulti durevolmente* inferiore al costo storico di acquisto, le quote stesse devono essere svalutate dando origine ad una minusvalenza deducibile;
- ◆ l'esclusione dall'**Iva**: a differenza di tutti gli altri titoli oggetto di investimento, il rimborso di quote dei fondi comuni di investimento non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, trattandosi di mera cessione di denaro.

* Art. 2426 comma 3 Codice Civile

2. Il trattamento fiscale dei fondi comuni di investimento

2.1 La tassazione del fondo comune

Con il decreto legislativo n. 461/97, in vigore dal 1° luglio 1998, i fondi comuni di investimento pagano un'imposta sostitutiva, nella misura del 12,5%, sul risultato di gestione (se positivo) maturato ogni anno. L'imposta è pagata dalla società di gestione che calcola e accantona l'importo dovuto giornalmente: la quota pubblicata sui giornali è quindi già al netto dell'imposta.

Per le società commerciali e le imprese individuali (categoria "A" nel riquadro sottostante), il provento conseguito deve rientrare nel reddito di impresa ed essere assoggettato ad imposizione Ires. La tassazione subita in capo al fondo deve essere recuperata attraverso il credito di imposta, al fine di evitare la doppia imposizione.

Per le persone fisiche, le associazioni tra esercenti arti e professioni, le società semplici, le fondazioni e gli enti non commerciali in genere (categoria "B" nel riquadro sottostante) tale imposta è a titolo definitivo e perciò i proventi conseguiti per effetto della partecipazione ai fondi comuni di investimento non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

Soggetti partecipanti	Proventi da partecipazione	Tassazione in capo ai partecipanti	Tassazione in capo al Fondo
<ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese commerciali individuali ◆ società di persone commerciali ◆ società di capitali ◆ enti commerciali ◆ stabili organizzazioni di società ed enti non residenti 	utili distribuiti, plusvalenze da riscatto, plusvalenza da cessione quote	<p style="text-align: center;">SI</p> reddito d'impresa + 15% credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ no IRPEF, IRES ◆ nessuna ritenuta sui redditi diversi e sui redditi di capitale per i quali il fondo è considerato "lordista" ◆ le ritenute su alcuni redditi di capitale percepiti sono a titolo d'imposta ◆ l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione conseguito dal fondo è pari al 12,5% <p>n.b. in caso di risultato di gestione negativo, esso può essere scomputato dall'imposta sostitutiva degli esercizi successivi o da quella di altri fondi promossi dalla stessa SGR.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ società semplici ◆ associazioni professionali ◆ società di fatto non commerciali ◆ enti non commerciali ◆ persone fisiche 	utili distribuiti, plusvalenze da riscatto, plusvalenze da cessione quote	<p style="text-align: center;">NO</p>	

2.2 Il credito d'imposta

I proventi derivanti dai fondi comuni di investimento sottoscritti nell'esercizio di imprese commerciali concorrono a formare il reddito di esercizio all'atto della loro percezione.

I proventi si determinano come differenza positiva tra il valore della quota rimborsata e **il costo medio ponderato di acquisto delle quote**.

Per eliminare la doppia imposizione (in capo al fondo ed in capo ai soggetti Ires), è riconosciuto il credito di imposta del 15%, al momento del rimborso delle quote, **sui proventi percepiti dalle imprese commerciali**. Il credito di imposta non è subordinato al rilascio di alcuna certificazione da parte della società di gestione.

Si ricorda che l'impresa commerciale deve gestire il credito di imposta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e che tale passaggio deve essere così perfezionato:

- ◆ al momento della rilevazione della plusvalenza (il provento) bisogna calcolare il credito di imposta nella misura del 15% della stessa;
- ◆ la somma così calcolata va aggiunta al reddito imponibile dell'impresa;
- ◆ si calcolano le imposte (applicazione dell'Ires);
- ◆ dall'imposta così determinata si sottrae il credito di imposta precedentemente calcolato, ottenendo l'imposta netta da versare.

Esempio di calcolo dei proventi con applicazione del credito di imposta del 15%.

	Euro
a) Proventi trasferiti dal fondo (che sono già al netto dell'imposta sostitutiva del 12,5%)	1.000
b) Credito di imposta per società soggette ad Ires	150
c) Imponibile Ires (al lordo del credito d'imposta)	1.150
d) Ires (27,5%)	316
e) Imposta netta per la società (Ires meno credito di imposta)	166
f) Utile netto (proventi meno imposta)	834

Nel caso, invece, di investimento in prodotti finanziari diversi dai fondi comuni di investimento, i proventi percepiti sarebbero al lordo dell'imposta (nel nostro esempio € 1.143) e, quindi, rimarrebbe un utile netto così determinato:

$$€ 1.143 - (€ 1.143 \times 27,5\%) = € 1.143 - € 314 = € 829.$$

Per le società di persone e per gli imprenditori individuali, i proventi da partecipazione ai fondi italiani concorrono a formare l'imponibile Irpef dei soci (o dell'imprenditore individuale) con la possibilità di scomputare dall'imposta Irpef personale il credito di imposta del 15%.

In questo caso, il reddito complessivo dei soci e dell'imprenditore è assoggettato ad Irpef progressiva, ossia i proventi da partecipazione ai fondi comuni vanno sommati agli altri redditi personali dei soci o dell'imprenditore, con successiva applicazione dell'imposta Irpef per scaglioni di reddito.

Dall'imposta complessiva è possibile scomputare il credito d'imposta del 15%.

2.3 IRAP

I proventi da partecipazione ai fondi rientrano tra i "proventi finanziari" e non sono quindi assoggettati ad IRAP in quanto esclusi dalla base imponibile.

Per le imprese che esercitano, in base all'oggetto sociale, attività finanziaria in via prevalente o esclusiva, tali proventi sono invece assoggettabili ad IRAP.

2.4 Il trattamento ai fini IVA

Le operazioni di sottoscrizione e di rimborso di quote di fondi comuni di investimento attuate da società commerciali *sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva*.

Questa conclusione, confermata anche da una Risoluzione Ministeriale, è motivata dall'assunzione che *“le somme necessarie per la sottoscrizione delle suddette quote e quelle ricevute per il riscatto delle medesime, non rappresentano corrispettivi rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in quanto si riferiscono a cessioni che, avendo per oggetto denaro, non sono soggette ad Iva”*.

In sostanza, l'investimento in quote di fondi comporta, per le società commerciali:

- ◆ **la non fatturazione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso;**
- ◆ **la loro estraneità nel calcolo del coefficiente di detraibilità (il pro-rata Iva).**

3. La valutazione civilistica di bilancio

Le quote di partecipazione ai fondi comuni possedute da un'impresa sono classificate, secondo la nuova normativa civilistica, tra le immobilizzazioni finanziarie o tra i titoli dell'attivo circolante, a seconda che, nell'intenzione degli amministratori (occorre quindi una delibera del consiglio di amministrazione), siano destinate ad essere mantenute a lungo nel patrimonio dell'impresa ovvero ad essere riscattate entro breve termine. In particolare,

1) se classificate tra le **immobilizzazioni**, le quote devono essere valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Nel caso in cui il loro prezzo risulti essere durevolmente inferiore al costo di acquisto (si reputa in modo soggettivo difficilmente recuperabile in tempi brevi), le quote devono essere svalutate e la minusvalenza così evidenziata è fiscalmente deducibile nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del TUIR, in quanto le quote di OICR sono titoli non negoziati in mercati regolamentati. Sulla base dei contenuti del citato articolo, l'individuazione del valore normale determinabile in modo obiettivo dovrà essere desunto dai prospetti giornalieri predisposti dalla società di gestione del fondo: si ritiene che tale valore possa essere rappresentato dalla quota di fine anno del fondo.

Di conseguenza, in sede di determinazione dell'importo massimo deducibile, occorre riferirsi alla differenza tra il costo storico di acquisto ed il valore della quota di fine anno.

Al momento del riscatto di quote di fondi che sono state svalutate si determina per l'impresa commerciale una plusvalenza da tassare; ai fini però del calcolo del credito di imposta del 15%, non si deve tenere conto di tutta la plusvalenza realizzata, ma solo della **differenza tra il valore della quota riscattata e il costo storico di acquisto, moltiplicata per il numero di quote riscattate.**

Esempio

Valore quota sottoscritta	€ 10.000
Valore quota di fine anno	€ 9.000
Valore quota svalutata (svalutazione quota da 10.000 a 9.000)	€ 9.000
Minusvalenza deducibile in conto economico	€ 1.000
Successivo riscatto quota a valore	€ 12.000
Plusvalenza realizzata (€ 12.000 meno € 9.000)	€ 3.000
Base su cui calcolare il credito di imposta	€ 2.000

2) se classificate tra **l'attivo circolante**, le quote devono essere iscritte in bilancio *al minore tra il costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9 c.c.)*. In base all'articolo 2426 n. 10 c.c. il "costo dei beni fungibili" (tra i quali fungibili devono ricomprendersi anche i titoli e le quote di partecipazione ai fondi comuni) può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli Lifo e Fifo. Dal punto di vista fiscale valgono le stesse regole applicate nel caso precedente.

Lifo a scatti annuali

◆ La valutazione operata con il criterio del Lifo a scatti annuali è quella più adottata dalle aziende poiché consente, in periodi di prezzi crescenti, una valorizzazione delle rimanenze annuali a prezzi più antichi (e quindi più bassi).

◆ Ai fini dell'applicazione del criterio del Lifo a scatti annuali, occorre innanzitutto raggruppare i titoli in base a determinate caratteristiche, in modo tale che ciascuna categoria includa al suo interno esclusivamente valori mobiliari omogenei tra di loro.

◆ Le categorie devono infatti essere omogenee per "natura" (e non anche per "valore") ed in base all'art. 61, "*si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche*" (ad es. le quote di partecipazione di uno stesso fondo sono tra loro omogenee per natura, così come sono omogenee per natura le azioni ordinarie di una stessa società).

◆ Una volta raggruppati i titoli in categorie omogenee, l'applicazione del criterio del Lifo a scatti annuali a ciascuna categoria omogenea conduce all'evidenziazione di tanti "strati storici" di titoli in rimanenza.

◆ In particolare, nel *primo esercizio* in cui si evidenzia una rimanenza di una determinata categoria omogenea di titoli, essa è valutata "*attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità*".

◆ Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo delle singole unità che costituiscono la categoria di titoli è rappresentato dal costo medio ponderato di tutte le unità acquistate durante l'esercizio e facenti parte della stessa categoria. Il valore unitario così ottenuto deve quindi essere moltiplicato per le quantità in rimanenza, onde ottenere il costo globale della categoria di titoli esistente a fine esercizio, costo da trasferirsi agli esercizi successivi.

4. Il rimborso per le società residenti all'estero

I soggetti residenti all'estero, sottoscrittori di fondi, hanno diritto al rimborso di una somma pari al 15% dei proventi realizzati. I proventi considerati per l'applicazione del rimborso sono quelli conseguiti dai sottoscrittori per effetto della differenza tra il valore di riscatto ed il valore medio ponderato di sottoscrizione.

Condizione essenziale per ottenere il rimborso è quella di essere residenti in uno dei paesi inseriti nella cosiddetta "White List" (D.M. 04/09/1998), cioè *gli Stati esteri con i quali l'Amministrazione Finanziaria italiana effettua scambio di informazioni di natura fiscale*. Inoltre, tali soggetti, pur essendo residenti nei paesi indicati nella "White List", non devono risiedere nei territori indicati nel decreto ministeriale del 24.04.92.

Per dimostrare la non residenza in Italia, non è più necessario presentare l'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale del paese di provenienza: è sufficiente presentare un'autocertificazione, utilizzando lo schema previsto dal Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

Le quote dei fondi e i titoli devono essere **depositati presso una banca avente sede in Italia**.

Il presente diritto deve essere esercitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è stato percepito, attraverso una richiesta alla società di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento delle quote.

5. La gamma dei fondi ARCA

Fondi Comuni di Investimento

ARCA BT - Tesoreria
ARCA BT - breve termine
ARCA MM - monetario
ARCA CORPORATE BREVE TERMINE
ARCA RR
ARCA BOND CORPORATE
ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA
ARCA BOND - obbligazioni estere
ARCA BOND DOLLARI
ARCA BOND PAESI EMERGENTI
ARCA TE - titoli esteri
ARCA BB
ARCA 27 AZIONI ESTERE
ARCA AZIONI ITALIA
ARCA AZIONI EUROPA
ARCA AZIONI AMERICA
ARCA AZIONI FAR EAST
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI

Fondi di Fondi

ArcaCinqueStelle (dal 4 maggio 2009
ha incorporato ArcaMultiManager - valuta coperta)

Fondi di Fondi

a Rendimento Assoluto

Arca Rendimento Assoluto t3
Arca Rendimento Assoluto t5

Fondi di Fondi

a Capitale Garantito

Arca Capitale Garantito Giugno 2013
Arca Capitale Garantito Dicembre 2013

Fondi Obbligazionari

a distribuzione dei proventi

ArcaCedola Governativo Euro Bond
ArcaCedola Corporate Bond

Fondo Pensione Aperto

Arca Previdenza



Composite Index Weeks
0-214
www.arcaonline.it

Stampa: www.cometografica.it
Grafica: Cabritti Associati - Milano

32001/03 MAG09

ARCA

Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
20149 Milano - Via Mosè Bianchi, 6

www.arcaonline.it

WEBSITE

Home
Markets

Markets